

ACCORDO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FORMAZIONE DI ELENCHI DI IDONEI PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 3 BIS DEL D.L. N. 80/2021 AL FINE DEL RAGGIUNGIMENTO DI UN RAPPORTO TRA ASSISTENTI SOCIALI E POPOLAZIONE RESIDENTE ECCEDENTE IL RAPPORTO DI 1 A 5000 UTILIZZANDO LE RISORSE DEL FONDO POVERTA' E DEL FONDO SOLIDARIETA' ASSEGNATI AI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO D/7 UTILIZZANDO IL CRITERIO DELLA TERRITORIALITA'

TRA

Le Amministrazioni Comunali di:

- Comune di Sciacca individuato quale Capofila del Distretto Socio-Sanitario DSS/7;
- Comune di Menfi;
- Comune di Santa Margherita di Belice;
- Comune di Sambuca di Sicilia;
- Comune di Caltabellotta;
- Comune di Montevago;

PER

L'attuazione del Livello Essenziale delle Prestazioni (LEP) di assistenza sociale, concernente la presenza in ogni ambito territoriale sociale di **un assistente sociale ogni 5.000 abitanti**, nella prospettiva di raggiungere un più avanzato obiettivo di servizio, pari a **un assistente sociale ogni 4.000 abitanti**, a valere sulle risorse assegnate su due distinti fondi: **FONDO POVERTA'** (contributo in favore degli Ambiti/Distretti) e **FONDO SOLIDARIETÀ COMUNALE** (risorse assegnate ai singoli comuni per il potenziamento dei servizi sociali).

PREMESSO

- Che in 18/04/2023 i rappresentanti legali dei Comuni facenti parte del DSS7 hanno sottoscritto la "CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI SOCIALI E SOCIO-SANITARI DISTRETTUALI", il cui art. 7, 3° co., stabilisce che: *"L'organico dell'Ufficio di Piano potrà essere rafforzato anche attraverso l'acquisizione/assunzione da parte del Comune capofila di ulteriore personale (assistenti sociali, psicologi, amministrativi) con le risorse dei fondi per il sociale (PON Inclusione, QSFP, PAC, Leggi di bilancio per il potenziamento dei servizi sociali, etc), ove ritenuta spesa ammissibile"*.
- che con Deliberazione del Comitato dei Sindaci del 9/01/2024 è stato deliberato DI DARE MANDATO al Responsabile Ufficio di Piano del Distretto Socio-Sanitario di predisporre bozza di ACCORDO e un REGOLAMENTO PER L'ASSUNZIONE DI LAVORATORI UTILIZZANDO LE RISORSE DEL FONDO POVERTA' E DEL FONDO SOLIDARIETA' ASSEGNATI AI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO D/7 UTILIZZANDO IL CRITERIO DELLA TERRITORIALITA', per procedere alle assunzioni delle figure professionali necessarie attraverso il trasferimento delle risorse aggiuntive all'ATS, delegando il Comune capofila all'espletamento delle selezioni;
- che l'art 1, comma 797 della legge 178 del 2020 ha disposto che al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, e dell'ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000, è **attribuito il cosiddetto**

FONDO POVERTA', a favore di detti ambiti, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:

- a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;
 - b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.
- che l'art. 1, comma 496, lett. a), della legge 213/2023 ha destinato prioritariamente alla copertura della retribuzione delle assistenti sociali al fine di garantire nel distretto, come da intese intercorse tra i Sindaci, il rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente 1 a 5.000,00 risorse aggiuntive, cosiddetto **FONDO SOLIDARIETÀ**, che, una volta raggiunto il rapporto suddetto determineranno il finanziamento perpetuo con le risorse del fondo povertà liberando nuovamente le risorse di ciascun comune del **fondo solidarietà**.
 - che ai sensi dell'art.1 della L. 4 luglio 2024, n. 104, gli assistenti sociali possono essere assunti a tempo indeterminato direttamente dal Distretto e per esso dal Comune capofila a cui vanno erogate le somme del Fondo Povertà

PRESO ATTO che le risorse del fondo solidarietà sono assegnate sino al 2030 con un incremento annuo di circa il 13% e che per il corrente anno 2025 sono così determinate:

- ✓ Sciacca € 399.469,99;
- ✓ Menfi € 115.133,88;
- ✓ Santa Margherita di Belice € 52.145,73;
- ✓ Sambuca di Sicilia € 46.578,30;
- ✓ Caltabellotta € 30.969,68;
- ✓ Montevago € 20.888,09.

VALUTATO che nelle more dell'assegnazione del **fondo povertà** gli Enti possono utilizzare il fondo solidarietà trasferendolo, proporzionalmente alle esigenze di assunzioni, al Comune di Sciacca, quale Capofila, affinché possa espletare le procedure di reclutamento e assunzione, assegnando le unità di personale neo assunte ai singoli comuni afferenti l'Ambito in relazione alla quota del fondo solidarietà messa a disposizione.

Che al fine di accedere al **FONDO POVERTÀ** è necessario che il Distretto entro la data del 28-2-2025 indichi nella piattaforma SIOSS il numero di assistenti sociali di cui necessita per garantire il rapporto di 1 ogni 5000 abitanti, tenendo conto delle unità di assistenti sociali già in servizio nell'ambito.

RAVVISATO, altresì, che alla data del 30 giugno di ogni anno il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali provvede a determinare il contributo, **del Fondo Povertà**, per i Distretti e a quella data si è a conoscenza delle assunzioni, che devono avvenire a tempo pieno e indeterminato, che possono essere bandite e le cui risorse relative saranno erogate, ad assunzioni avvenute, direttamente al Distretto.

CHE il Distretto una volta introitato il Contributo del Fondo povertà pari ad € 40.000,00 per ogni assistente sociale riverserà tale somma ai Comuni in rapporto alle assistenti in servizio in ciascun comune, liberando nuovamente le risorse di ciascun comune del fondo solidarietà, che negli enti ove il rapporto è già soddisfatto l'ente può utilizzare le somme del fondo solidarietà per assunzioni di ulteriori figure nell'ambito sociale (psicologi , educatori, pedagogisti, amministrativi etc...)

Considerato che:

- l'articolo 3 bis del D.L. n. 80/2021 convertito in Legge n. 113/2021 consente alle amministrazioni di avere uno strumento flessibile per le assunzioni di personale a tempo indeterminato e determinato;
- il comma 2 del citato articolo 3-bis, prevede espressamente l'approvazione di un apposito accordo per la disciplina dei rapporti e delle modalità di gestione delle selezioni, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- tale modalità assunzionale può essere attivata sia per i profili ordinari che per quelli derivanti dalle esigenze di attuazione del PNRR;
- gli enti locali possono pertanto organizzare e gestire in forma aggregata, anche in assenza di un fabbisogno di personale, selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, per vari profili professionali e categorie, oltre che per la copertura dei posti che si rendono vacanti a causa del passaggio diretto di propri dipendenti presso altri enti (cc. 1 e 7, art. 3bis cit.);
- i rapporti tra gli enti locali e le modalità di gestione delle selezioni sono disciplinati in appositi accordi (co. 2 art. 3bis cit.);
- gli enti locali aderenti agli accordi procedono alle assunzioni, in assenza di proprie graduatorie in corso di validità, previo interpello tra i soggetti inseriti negli elenchi, ogniqualvolta si verifichi la necessità di procedere all'assunzione di personale (co. 4 art. 3bis cit.);
- I soggetti selezionati restano iscritti negli elenchi degli idonei sino alla data della loro assunzione a tempo indeterminato, e comunque per un massimo di tre anni.

PRESO ATTO CHE:

i Comuni di Sciacca, Menfi, Sambuca, Santa Margherita, Montevago e Caltabellotta, facenti parte del Distretto Socio-Sanitario n. 7 hanno manifestato la volontà di sottoscrivere apposito ACCORDO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FORMAZIONE DI ELENCHI DI IDONEI PER LE ASSUNZIONI DI figure professionali necessarie ai Comuni facenti parte del Distretto;

TUTTO CIO' PREMESSO

Si conviene e stipula tra gli enti sottoscrittori quanto segue:

ART. 1 OGGETTO E FINALITA'

Il presente accordo ha per oggetto l'attuazione del Livello Essenziale delle Prestazioni (LEP) di assistenza sociale, concernente la presenza in ogni ambito territoriale sociale di **un assistente sociale ogni 5.000 abitanti**, nella prospettiva di raggiungere un più avanzato obiettivo di servizio, pari a **un assistente sociale ogni 4.000 abitanti**, a valere sulle risorse assegnate su due distinti fondi: **FONDO POVERTA'** (contributo in favore degli Ambiti/Distretti) e **FONDO SOLIDARIETÀ COMUNALE** (risorse assegnate ai singoli comuni per il potenziamento dei servizi sociali).

Per il perseguimento di tale finalità, i comuni afferenti il Distretto mettono a disposizione i fondi del cosiddetto **FONDO SOLIDARIETÀ**, destinato prioritariamente alla copertura della retribuzione delle assistenti sociali al fine di garantire nel distretto, come da intese intercorse tra i Sindaci, il rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente **ECCEDENTE IL RAPPORTO DI 1 A 6.500** e che, una volta raggiunto il rapporto suddetto, determineranno il finanziamento perpetuo con le risorse del fondo povertà liberando nuovamente le risorse di ciascun comune del fondo solidarietà; nonché, in generale, il potenziamento dei servizi sociali comunali attraverso assunzione a tempo indeterminato di altre figure professionali specialistiche necessarie per lo svolgimento del servizio qualora il numero di assistenti sociali ecceda il rapporto 1:6.500 abitanti, tramite il FONDO SOLIDARIETÀ.

ART. 2 SOGGETTI ATTUATORI

1. IL Soggetto capofila dell'accordo è il Comune di Sciacca.
2. È istituita la Conferenza degli Enti sottoscrittori, con compiti di indirizzo e definizione delle scelte strategiche dell'accordo. La Conferenza svolge i propri lavori di norma in presenza e delibera a maggioranza dei presenti.
3. Il Comune Capofila, ha il compito di espletare le procedure di reclutamento e le relative assunzioni, assegnando le unità di personale neo assunte ai singoli comuni afferenti l'Ambito in relazione alla quota del fondo solidarietà messa a disposizione.
4. La modalità di reclutamento sarà attraverso la gestione associata delle selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione degli enti locali e/o nel Distretto Socio Sanitario 7 (Art.1 L104/2024), previste dall'articolo 3 bis del d.l. n. 80/2021, allo scopo di ridurre i tempi e semplificare le modalità di reclutamento del personale degli enti locali degli enti aderenti all'accordo.
5. I COMUNI DEL DISTRETTO: Menfi, Santa Margherita di Belice, Sambuca di Sicilia, Caltabellotta e Montevago, attraverso il proprio personale, collaboreranno con l'Ente Capofila per curare le varie fasi della selezione.

ART. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

1. Le modalità di svolgimento delle attività oggetto del presente accordo sono contenute nello specifico regolamento attuativo, allegato al presente accordo e nelle determinazioni della Conferenza degli Enti sottoscrittori di cui al precedente art.2.

Art. 4 RISORSE ECONOMICHE

I soggetti sottoscrittori si impegnano ad utilizzare il fondo solidarietà comunale affinché il Distretto Socio Sanitario DSS/7 raggiunga in prospettiva i Livelli Essenziali delle Prestazioni e dei Servizi Sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, e dell'ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000.

I comuni trasferiranno una quota del suddetto fondo al Comune di Sciacca, quale Capofila proporzionalmente alle esigenze di assunzioni e che viene determinata come da allegato "A", affinché possa espletare le procedure di reclutamento e assunzione, assegnando le unità di personale neo assunti ai singoli comuni afferenti l'Ambito in relazione alla quota del fondo solidarietà messa a disposizione.

Fermo restando la possibilità per ogni comune del distretto di utilizzare il fondo solidarietà comunale per assunzione di altre figure professionali specialistiche necessarie per lo svolgimento del servizio;

Art. 5 DISPOSIZIONI APPLICABILI

1. Le procedure selettive oggetto del presente accordo derogano alle previsioni dettate nel regolamento sull'accesso agli impieghi dell'ente, giusta Legge n. 113/2021 di conversione, con modificazioni del D.L. n. 80/2021.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo si applicano le regole dettate dal DPR 9 maggio 1994 n. 487, come modificato con DPR 16 giugno 2023 n. 82.
3. Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Accordo possono essere apportate su proposta degli aderenti e diventare efficaci dopo l'approvazione da parte della Conferenza degli Enti sottoscrittori.

ART.6 DURATA E RECESSO ANTICIPATO

1. L'accordo ha durata indeterminata.
2. Le amministrazioni aderenti possono recedere in qualunque momento, con un preavviso di almeno 6 mesi che deve essere comunicato agli altri enti tramite PEC.

ART. 7 ONERI

1. Al finanziamento delle attività concorsuali si provvede oltre che con le risorse finanziarie previste all'art.15 del disciplinare sull'organizzazione e il funzionamento del distretto socio-sanitario n. 7, adottato dallo stesso Comitato dei Sindaci nella seduta del 30/08/2021 anche con una "tassa di concorso" pari a Euro 10,33 a carico dei candidati da versarsi su apposito conto dedicato.
2. Nessun ulteriore contributo potrà essere richiesto dall'ente locale aderente ai candidati per la partecipazione alle selezioni.

ART. 8: NORME GENERALI E FISCALI

1. Per quanto non espressamente indicato si rimanda alla normativa in premessa citata, quale sono parte integrante del presente accordo
2. Il presente accordo è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 16 dell'allegato B al D.P.R. 26.10.1972, n. 642 ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso come previsto dal D.P.R. 26.04.1986, n. 131.



FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE 2025

ENTE	CONTRIBUTO ASSEGNATO	SE TUTTI INTERESSATI DESTINANO IL 47,5 %	POPOLAZIONE	N. ASSISTENTI DI RUOLO	N. ASSISTENTI SINGOLO	COSTO ASSUNZIONI PER	
						COMUNE	ECONOMIE FSC
Sciaccia	€ 399.469,99	€ 189.748,25	38.749,00	3	5	€ 175.000,00	€ 224.469,99
Menfi	€ 115.133,88	€ 54.688,59	11.834,00	1	1	€ 35.000,00	€ 80.133,88
S. Margherita di Belice	€ 52.145,73	€ 24.769,22	5.961,00	1	0,5	€ 17.500,00	€ 34.645,73
Sambuca di Sicilia	€ 46.578,30	€ 22.124,69	5.301,00	0	1	€ 35.000,00	€ 11.578,30
Caltabellotta	€ 30.969,68	€ 14.710,60	3.144,00	0	1	€ 35.000,00	-€ 4.030,32
Montevago	€ 20.888,09	€ 9.921,84	2.654,00	1	0,5	€ 17.500,00	€ 3.388,09
	€ 665.185,67	€ 315.963,19	67.643,00	6	9,00	€ 315.000,00	€ 350.185,67
TOTALE POPOLAZIONE AMBITO			67.643				
RAPPORTO ASS. SOC/ POP			14				
N.ASSISTENTI SOCIALI DI RUOLO				6			
N. ASSISTENTI SOCIALI DA ASSUMERE				8			
COSTO UNITARIO		€ 35.000,00 DA RIPROPORZIONARE					
TOTALE COSTO		€ 280.000,00					
ENTE		PROIEZIONE CONTRIBUTO ASSEGNATO					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Sciaccia	€ 399.469,99	€ 451.401,09 €	€ 510.083,23 €	€ 576.394,05 €	€ 651.325,28 €	€ 735.997,56 €	
Menfi	€ 115.133,88	€ 130.101,28 €	€ 147.014,45 €	€ 166.126,33 €	€ 187.722,75 €	€ 212.126,71 €	
S. Margherita di Belice	€ 52.145,73	€ 58.924,67 €	€ 66.584,88 €	€ 75.240,92 €	€ 85.022,24 €	€ 96.075,13 €	
Sambuca di Sicilia	€ 46.578,30	€ 52.633,48 €	€ 59.475,83 €	€ 67.207,69 €	€ 75.944,69 €	€ 85.817,50 €	
Caltabellotta	€ 30.969,68	€ 34.995,74 €	€ 39.545,18 €	€ 44.686,06 €	€ 50.495,25 €	€ 57.059,63 €	
Montevago	€ 20.888,09	€ 23.603,54 €	€ 26.672,00 €	€ 30.139,36 €	€ 34.057,48 €	€ 38.484,95 €	



